

Il nuovo Pacchetto di Direttive sull'economia circolare

Edo Ronchi
Fondazione per lo sviluppo
sostenibile

Sponsor





Le modifiche alle Direttive sui rifiuti del pacchetto sull'economia circolare

La Direttiva Quadro 2008/98/CE è oggetto delle principali modifiche.

Solo parziali le modifiche a

- Direttiva Imballaggi 94/62/CE: solo nuovi obiettivi al 2025 e al 2030.
- Direttiva Discariche 31/1999/CE: solo obiettivo del 10% in discarica al 2030.

Solo nuove comunicazioni per

- Direttiva RAEE 2012/19/UE.
- Direttiva Veicoli a fine vita 2000/53/CE.

E un Rapporto per la

- Direttiva Batterie e Accumulatori 2006/66/CE.



Direttiva Quadro 2008/98/CE



Vengono introdotte **nuove definizioni o modificate definizioni esistenti (art.3)**.

- **Rifiuti urbani:** quelli raccolti dai nuclei domestici (compresi per es. ingombranti, elettrodomestici e mobili nonché i rifiuti di giardini); altri, raccolti da altre fonti, comparabili ai rifiuti domestici per natura, composizione e quantità; rifiuti di pulizia dei mercati e delle strade, di manutenzione di parchi e giardini e contenuti nei contenitori per rifiuti stradali.
- **Rifiuti organici:** alla definizione esistente si aggiunge «altri rifiuti con proprietà di biodegradabilità simili per natura, composizione e quantità».



Direttiva Quadro 2008/98/CE



- **Preparazione per il riutilizzo:** le operazioni già previste devono però essere svolte da «un operatore abilitato per la preparazione per il riutilizzo o da un sistema di deposito cauzionale».
- **Processo finale di riciclo:** che si aggiunge alla definizione preesistente di riciclo e che inizia «quando non sono necessarie ulteriori operazioni di selezione meccanica e i materiali da rifiuto entrano in un processo di produzione».
- **Colmatazione:** qualsiasi operazione di recupero in cui il rifiuto adeguato viene utilizzato per bonifica di zone scavate, per ingegneria paesaggistica, o per la costruzione in sostituzione di altri materiali non rifiuti.




Direttiva Quadro 2008/98/CE



- Gli Stati membri adottano idonei strumenti economici per fornire incentivi per il rispetto della gerarchia dei rifiuti (art. 4 comma 3).

Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani nell'UE, anno 2013 (ISPRA 2015)





Direttiva Quadro 2008/98/CE



- Per i **sottoprodotti (art. 5)** gli Stati membri assicurano il rispetto delle 4 condizioni e la Commissione si riserva solo futuri eventuali criteri per sostanze o oggetti specifici.
- **Cessazione della qualifica di rifiuto (art.6)**

Sono eliminati i “criteri specifici” e gli Stati membri assicurano che i rifiuti sottoposti ad un’operazione di recupero cessano di essere rifiuti se: **la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato per scopi specifici** (non più “è comunemente utilizzato”). Le altre condizioni restano le medesime.

La Commissione si riserva la facoltà di intervenire a regolare “taluni rifiuti” con “criteri di dettaglio”.



Direttiva Quadro 2008/98/CE



Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

- Al testo esistente si aggiunge la possibilità degli Stati di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscano specifici obblighi operativi e finanziari.
- Ma sono **introdotti «Requisiti generali» (art. 8a)** che fra l'altro prevedono che «qualsiasi organizzazione istituita per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore»:
 - definisca lo spazio geografico, la tipologia del prodotto e del materiale;
 - disponga di mezzi finanziari e operativi necessari;
 - metta in atto meccanismi di autocontrollo e disponga di verifiche di valutazione indipendente su gestione finanziaria, qualità dei dati;
 - renda disponibili al pubblico informazioni su proprietà e composizione, sui contributi versati dai produttori, la procedura di selezione per gli operatori della gestione dei rifiuti.



Direttiva Quadro 2008/98/CE



- **Gli Stati membri assicurano inoltre che i produttori in regime di EPR**
 - coprano l'intero costo della RD, delle operazioni di cernita e trattamento, tenendo conto delle entrate dal riutilizzo o dalla vendita di materie prime secondarie;
 - coprano i costi dell'informazione e le spese di raccolta dati e rendicontazione;
 - i costi siano modulati tenendo conto della riutilizzabilità e della riciclabilità;
 - si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti.
- Lo Stato membro istituisce un'autorità indipendente per sorvegliare l'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (dove ci sono più organizzazioni ...)
- Gli Stati membri stabiliscono una piattaforma per garantire un dialogo regolare tra gli attori coinvolti nella responsabilità estesa del produttore.



Direttiva Quadro 2008/98/CE



Prevenzione rifiuti (art. 9)

- Viene sostituita l'attività preliminare della Commissione con l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure per la prevenzione, fra le quali:
 - incoraggiare prodotti che usano le risorse in modo efficiente, durevole, riparabile e riciclabile;
 - favorire sistemi di riutilizzo;
 - promuovere la raccolta e il riutilizzo di rifiuti tessili e di mobili;
 - ridurre i rifiuti nei processi di produzione industriale;
 - ridurre la produzione di rifiuti alimentari.



Direttiva Quadro 2008/98/CE



Obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani


- Resta quello attuale, al 50% in peso (come minimo carta, metalli, plastica e vetro) dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e simili.
- Si aggiungono gli obiettivi del **60% in peso di preparazione per il riutilizzo e per il riciclo dei rifiuti urbani al 2025 e del 65% al 2030.**
- Per peso dei rifiuti riciclati si intende quello dei rifiuti **in ingresso al processo di riciclaggio finale (art.11)**, quindi al netto degli scarti prodotti dalle operazioni di selezione dei rifiuti da RD, se necessarie.
- Può essere conteggiato anche quello dei rifiuti in uscita da qualsiasi operazione di cernita a condizione che vengano poi inviati ad un impianto di riciclaggio finale e che **lo scarto smaltito o la quota soggetta a recupero energetico, non superi il 10% del peso del riciclato.**



Percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani in Italia



Percentuale di preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani in Italia secondo la metodologia 4 per gli anni 2010/2014 e proiezione degli obiettivi al 2020, 2025 e 2030




➤ **Metodologia 4:** % di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti urbani.



Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Italia



Percentuale di RD dei rifiuti urbani in Italia per gli anni 2010/2014 e proiezione per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, 2025 e 2030



➤ Scarto medio tra % di RD e % di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di 7 punti percentuali



Direttiva Quadro 2008/98/CE



Rifiuti organici (art.22)

- Col testo attuale gli Stati incoraggiavano, ora dovrebbero garantire la raccolta separata dei rifiuti organici ma **«ove tecnicamente, ambientalmente ed economicamente fattibile e appropriato»**.
- La RD dell'umido e del verde è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio previsti. Secondo i dati del Rapporto l'Italia del riciclo 2015:
 - Nel 2014 la RD di umido e verde rappresenta il 43% della RD dei rifiuti urbani (nel 2010 era il 35%) ed è cresciuta del 9,5% rispetto al 2013, passando dalle 5,2 Mt del 2013 alle 5,7 Mt del 2014.
 - Il rifiuto organico raccolto è trattato in 240 impianti di compostaggio e 43 di digestione anaerobica. Complessivamente questi impianti sono autorizzati per una capacità di circa 7.215.704 t/a, ma non sono distribuiti in modo omogeneo sul territorio nazionale.
 - **Ipotizzando di mantenere la stessa incidenza percentuale della frazione organica presente nella RD dei rifiuti urbani (43%), per raggiungere i nuovi obiettivi di riciclaggio si dovrebbero raccogliere 8 Mt nel 2025 e 9 Mt nel 2030.**



Direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



Obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

- Entro il **2025** almeno il **65%** e entro il **2030** il **75%** in peso di tutti i rifiuti d'imballaggio
- Nuovi obiettivi per singola filiera e confronto con dati 2014

	Dati con l'attuale sistema di calcolo	Obiettivi		
		Calcolato con l'attuale sistema di calcolo	Calcolati in ingresso al processo finale di riciclaggio	
	2014	2008	2025	2030
Plastica	38%	22,5%	55%	
Legno	60%	15%	60%	75%
Metalli ferrosi e Alluminio	Acciaio 74% Alluminio 74%	50%	Metalli ferrosi 75% Alluminio 75%	Metalli ferrosi 85% Alluminio 85%
Vetro	70%	60%	75%	85%
Carta e cartone	80%	60%	75%	85%



Direttiva 1999/31/EC sulle discariche



Rifiuti non ammissibili in discarica (art.5)

- sono aggiunti i rifiuti raccolti separatamente;
- entro il 2030 il quantitativo dei rifiuti urbani in discarica deve essere ridotto al 10% dell'ammontare (in peso o volume?) totale di rifiuti urbani prodotti.

La Commissione europea entro il 2024 potrà rivedere questi obiettivi solo al rialzo e/o per altri flussi presenti nei rifiuti urbani.

- **Nel 2013 in UE 15 si smaltiva in discarica il 26% dei rifiuti urbani e in Italia il 31% nel 2014 (ISPRA 2015) ma con differenze regionali notevoli:**
 - il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia smaltiscono rispettivamente il 6% ed il 7% in discarica;
 - la Calabria il 47% (il 68% considerando anche i rifiuti smaltiti fuori Regione);
 - la Puglia il 75%;
 - la Sicilia l'84%.



Direttive 2000/53/EC veicoli a fine vita e 2012/19/EU RAEE e 2006/66/EC batterie e accumulatori



Solo nuove comunicazioni per i veicoli e i RAEE

- Gli Stati membri comunicano elettronicamente, ogni anno, alla Commissione gli obiettivi raggiunti entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.
- Gli Stati membri comunicano i dati relativi all'attuazione degli obiettivi fino al 1 gennaio 2025.
- La Commissione riesamina e pubblica una relazione sui risultati del suo riesame ogni tre anni.

Solo un rapporto per le batterie

- La Commissione redige un rapporto sull'adozione della Direttiva e dei suoi impatti ambientali e del funzionamento del mercato interno entro e non oltre la fine 2016.
- È stato cancellato l'articolo 22 su Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva.

Ma l'inserimento nel pacchetto di queste direttive autorizza a proporre loro ulteriori modifiche nella direzione della circular economy.